


Prot. N. 0115219 / P / GEN
dd. 01/09/2022

AMM: r_friuve
AOO: grfvg

Allegati:

1. Circolare del 31 agosto 2022 del Min. Salute n. 37615

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria	salute@certregione.fvg.it prevenzionealimentarisalute@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5559 I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10

Spett.

Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie del FVG
Direttori Generali e Sanitari delle Aziende Sanitarie ed Enti
sanitari del FVG
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta tramite
di Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie
FEDERFARMA
ASSOFARM FARMACIEUNITE
ASSOSALUTE FVG
AIOP
ANISAP

E, p.c.

Vicepresidente della Giunta
Direttore Centrale Salute
Direttore del Servizio informativo e Privacy
Direttore del Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera

OGGETTO: EMERGENZA COVID -19 – “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” a seguito della Circolare del 31 agosto 2022 del Min. Salute n. 37615

Gentili,

si rappresenta che in seguito alla emanazione della Circolare citata in oggetto, dal 1° settembre 2022 cambiano le disposizioni in merito all'isolamento e alla tempistica dei test da effettuare ai casi di infezione da SARS CoV-2.

A seguito di tali disposizioni, infatti, i casi COVID-19, indipendentemente dallo stato vaccinale:

- coloro che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni possono terminare l'isolamento dopo 5 giorni,

purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento;

- in caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.

Per i contatti stretti da COVID-19, invece, le misure di isolamento sono invariate rispetto a quelle indicate dalla Circolare n. 19680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19". Si ricorda che le persone sintomatiche non possono effettuare il test in farmacia.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DL n. 24/2022, l'isolamento si conclude con la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, del test effettuato presso una struttura pubblica o privata autorizzata.

I più cordiali saluti.

IL DIRETTORE di SERVIZIO
dott. Manlio Palei
(firmato digitalmente)